

Legge regionale 14 aprile 1983 , n. 25 - TESTO VIGENTE dal 26/05/1993

Norme per l' attuazione della Convenzione Italo - Jugoslava sulla difesa comune antigrandine.

Art. 4

L' Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell' agricoltura (ERSA), per assicurare l' applicazione della Convenzione di cui al precedente articolo 1, effettuerà le spese necessarie secondo quanto disposto dal Regolamento finanziario previsto dalla Convenzione stessa, essendo, a tal fine e per quanto necessario, autorizzato a derogare alle norme di contabilità vigenti per gli Enti funzionali della Regione.

(1)

Note:

1 Parole sostituite al primo comma da art. 73, comma 1, L. R. 18/1993